

N. 1/2013 Rep. Dec
N. 1/2013 Rep. Ric

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
IN SEDE GIURISDIZIONALE

Composto dai Chimici Dottori

Tomaso MUNARI	Presidente
Valter BALLANTINI	Consigliere
Irio BIANCONI	“
Daniela BIANCARDI	“
Elio CALABRESE	“
Eugenio COTTONE	“
Sergio FACCHETTI	“
Giuseppe Salvatore PANZERA	“
Francesco SALVO	“
Giuseppe SANT'UNIONE	“
Renato SOMA	“
Lorenzo VETERE	“
Fernando MAURIZI	“
Antonio RIBEZZO	Consigliere relatore

Sentenza

Sul ricorso presentato dal dott. Mario B... iscritto all'Albo dell'Ordine dei Chimici di Sassari con il n. 113, sez. A, avverso il provvedimento disciplinare adottato da parte di quell'Ordine dei Chimici con atto notificato il 19/11/2012

Fatto e Diritto

Con decisione trasmessa con Prot 100/2012 e notificata tramite Ufficiale Giudiziario per compiuta giacenza in data 19/11/2012 veniva comminata al Dott. ... la sanzione disciplinare della cancellazione dall' Albo dei Chimici. In data 22/12/2012 il Dott. ... ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici per il tramite dell'Ordine dei Chimici di ...

In ordine preliminare sulla ricevibilità del ricorso.

Il Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948 *“Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici.”* prevede che le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici si propongono entro il termine di trenta giorni e che sia irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il

termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare.

Orbene dagli atti del Fascicolo risulta presente la notifica effettuata tramite Ufficiale giudiziario, unica forma individuata dall' art. 11, comma 3 del R.D. 842/1928, notifica che si è perfezionata per compiuta giacenza in data 19 novembre 2012.

Considerato che la data di deposito del ricorso presentato dal Dott. è il 22 dicembre 2012, ovverosia oltre il termine perentorio dei 30 giorni decorrenti dalla data del 19 novembre 2012;

Considerato che per quanto sopra osservato non emergono elementi atti a far ritenere la notifica, effettuata tramite Ufficiale Giudiziario in data 19 novembre 2012, affetta da vizi procedurali,

P.Q.M

Il Collegio Giudicante, essendo stato presente il ricorso al di là dei termini previsti dal Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948 "Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici." dichiara irricevibile il ricorso proposto dal Dott. identificato come in premessa, avverso alla delibera emessa dall'Ordine di prot 100/2012 che commina la sanzione disciplinare della cancellazione dall' Albo dei Chimici
Così deciso in Roma nella Seduta del 19 luglio 2013

Il Segretario
Dott. Chim. Fernando Maurizi

Il Presidente
Prof. Chim. Tomaso Munari

Depositato nella Segreteria
dei Consigli Nazionali Professionali
Roma, li... 17.2. NOV. 2013...

IL FUNZIONARIO
Marta ALDOCCA



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

17.4 NOV. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Pio Di Ruscio

